

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi degli art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto: disposta d'ufficio

**OGGETTO:**

responsabilità professionale  
– operatori sanitari

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O**  
**L A C O R T E D ' A P P E L L O D I N A P O L I**  
**Q u a r t a s e z i o n e c i v i l e**

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr.ssa Marzia Consiglio - Presidente -
- dr.ssa Margherita D'Amore - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore -

ha deliberato di pronunciare la seguente

**S E N T E N Z A**

nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 1942/2016, pronunciata il 15 febbraio 2016 dal Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, iscritto al n. **4175/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi**, riservato in decisione all'udienza del 18 settembre 2018, pendente

**TRA**

**AZIENDA**

costituitasi in persona del commissario straordinario  
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti a margine dell'atto di  
appello, dall'avv. con il quale e presso il  
quale elettivamente domicilia.

**-APPELLANTE-**

**E**

**TOMMASO**

codice fiscale

e **NATALIA**

in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli

**FRANCESCO**

e

**ALESSANDRO**

rappresentati e difesi, per procura speciale alle liti a margine della costituzione innanzi a questa



Corte, dall'avv. Michele Liguori, codice fiscale LGRMHL58P14F39K e dall'avv.

con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.

-APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI-

**RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

**1. LA SENTENZA APPELLATA.**

La sentenza in epigrafe indicata ha: a) accertato e dichiarato la responsabilità contrattuale dell'Azienda nella causazione delle lesioni riportate dal minore Alessandro b) condannato l'Azienda di cui sopra a pagare: € 215.596,88 in favore dei genitori del piccolo Alessandro, nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale; € 23.502,00 agli stessi, nella loro qualità di genitori del figlio Francesco; € 41.361,54 in favore di Tommaso in proprio e € 41.361,54 in favore di Natalia in proprio; c) respinto la domanda di condanna per lite temeraria proposta dagli attori; d) condannato l'Azienda suddetta alla refusione delle spese di lite e di ctu.

Il provvedimento gravato premetteva che: a) il 28 agosto 2006 Natalia incinta di due gemelli, era stata ricoverata presso l'Azienda convenuta, con diagnosi di «*prematùrità gemellare ELBW con distress respiratorio*»; b) nella stessa giornata venivano alla luce i due gemelli, Francesco con parto naturale e Alessandro, ad un'ora e mezza di distanza, con parto cesareo; c) i due bambini, a causa della loro grave prematurità (27ma settimana) erano immediatamente ricoverati presso il reparto di terapia intensiva neonatale; d) nel corso di detto ricovero, il piccolo Alessandro contraeva numerose infezioni nosocomiali e precisamente *Staphilococcus Haemoliticus*, *Staphilococcus Epidermidis*, *Serratia Marcescens*, *Sternotrophomonas Maltophila* e *Candida Albicans*.

Poste queste premesse, il Tribunale, in dichiarata adesione alle conclusioni dei consulenti d'ufficio, affermava sia il nesso di derivazione causale tra i gravi postumi (disturbi deambulatori in esiti di artrite settica bilaterale, strabismo sinistro, alterazioni elettroencefalografiche indicative di sofferenza cerebrale in esiti di ascesso cerebrale frontale sinistro, ritardo globale con ritardo di sviluppo psicomotorio) residuati a carico di Alessandro e le «numerose» (così si esprime la sentenza) infezioni contratte, sia il rapporto eziologico tra dette infezioni e la condotta dei sanitari, ai quali la sentenza impugnata addebitava «*la violazione dell'obbligo di sicurezza delle attrezzature e degli ambienti e delle correlate misure di prevenzione, volte a prevenire infezioni e contaminazioni*».

Affermata, quindi, la responsabilità della struttura sanitaria, il Tribunale riteneva che: 1) il piccolo Alessandro aveva subito un danno alla salute quantificabile, secondo le recepite valutazioni dei consulenti d'ufficio, in giorni 90 di invalidità temporanea totale, in giorni 90 di



invalidità temporanea parziale al 50%, oltre a postumi permanenti stimabili in misura pari al 20%; 2) il risarcimento di tale danno non patrimoniale doveva essere liquidato secondo le c.d. Tabelle di Milano; 3) le sofferenze provocate dalle suddette menomazioni giustificavano un'ulteriore «personalizzazione» del risarcimento; 4) la gravità della lesione permanente alla sfera psico-fisica incideva sulla futura capacità reddituale di Alessandro , determinando un danno patrimoniale, risarcibile in via equitativa mediante ricorso al criterio del triplo della pensione sociale, in base alle Tabelle di mortalità di cui al RD 1403/1922; 5) anche i genitori e il fratello di Alessandro avevano subito un danno non patrimoniale rappresentato dalla negativa influenza sulle dinamiche familiari delle condizioni di salute del bambino e dalla sofferenza, per tale causa, da parte di tutti i membri della famiglia; 6) era risarcibile anche il danno patrimoniale subito dai genitori e rappresentato dalla spese mediche sostenute e da quella da sostenere in futuro; 7) non era provato il danno patrimoniale subito in proprio dai genitori di Alessandro , sicché la relativa domanda risarcitoria non poteva essere accolta.

## 2. L'APPELLO PRINCIPALE.

Contro questa decisione la Azienda interpone appello, con citazione notificata il 13 settembre 2016. L'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui: a) ha posto a carico della struttura sanitaria l'onere della prova della mancanza di nesso causale tra fatto ed evento; b) ha erroneamente affermato, con ciò trascurando che ai sanitari si addebitava una condotta omissiva, che solo la prova certa dell'assenza di nesso causale avrebbe potuto esonerare da responsabilità la struttura sanitaria; c) ha erroneamente ritenuto che le infezioni contratte dal piccolo Alessandro erano prevedibili e evitabili, laddove al contrario esse, pur prevedibili, non erano evitabili; d) ha ritenuto riconducibili all'infezione le conseguenze lesive patite dal bambino, che al contrario dovevano essere ricondotte a fattori eziopatogenetici diversi; e) ha liquidato anche il risarcimento per l'inabilità temporanea totale, non risarcibile perché assorbita dallo stato di neonatalità; f) non ha valutato i circostanziati e precisi rilievi mossi dal consulente di parte alla ctu; g) ha liquidato il danno non patrimoniale e quello patrimoniale futuro, sebbene non richiesti nell'atto introduttivo della lite e sebbene non provati.

Sulla base di dette doglianze chiede la riforma della sentenza gravata, nel senso della reiezione dell'originaria domanda risarcitoria, lamentando nelle conclusioni anche la misura sproporzionata del risarcimento e la mancata indicazione del criterio di calcolo seguito dal primo giudice e instando per la reiezione della domanda di pagamento di interessi e rivalutazione monetaria, perché «*così come formulata non è giuridicamente dovuta e quindi inammissibile*»; in via gradata chiede accertarsi il proprio grado di colpa, anche ai fini dell'azione di rivalsa e in subordine l'affermazione dell'essere esenta da colpa, stante l'imputabilità dei danni all'ente stesso.



**3. LE DIFESE DEGLI APPELLATI E IL LORO APPELLO INCIDENTALE.**

Gli appellati si costituiscono con comparsa depositata il 2 febbraio 2017, nella quale affermano la genericità, l'inconferenza e l'infondatezza degli avversi motivi di appello e propongono appello incidentale contro la parte della sentenza che ha liquidato il danno patrimoniale patito da Alessandro . Lamentano, infatti, gli impugnanti incidentali che il risarcimento di detto pregiudizio è stato calcolato utilizzando il coefficiente di capitalizzazione di cui al RD 1404/1922, che tuttavia si riferiscono ad una durata della vita ben inferiore a quella attuale e propongono l'utilizzo del diverso coefficiente di capitalizzazione desunto dalle Tavole di mortalità Istat del 2014. Concludono chiedendo la reiezione dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, instando anche per la liquidazione del maggior danno rappresentato dagli interessi e dalla rivalutazione maturati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.

**4. IL PRIMO MOTIVO DI APPELLO E LA PRIMA PARTE DEL SECONDO MOTIVO (VIOLAZIONE DI LEGGE CONSISTITA NELL' AVER POSTO A CARICO DEL MEDICO L' ONERE DI PROVARE LA MANCANZA DI NESSO DI CAUSALITÀ TRA OMISSIONE E EVENTO E SULLA VIOLAZIONE DI LEGGE CONSISTITA NELL' AVER RITENUTO NECESSARIA LA PROVA DELLA MANCANZA DI NESSO DI CAUSALITÀ).**

La sentenza appellata espressamente afferma (alla pag. 14): «*i consulenti hanno inoltre accertato il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'insorgere delle infezioni (cfr. pag. 32 della relazione di ctu: E' evidente come le infezioni ospedaliere siano da considerare eventi evitabili e pertanto, quando si configurano, una chiara responsabilità degli operatori, i quali non hanno messo in atto tutte le misure volte a prevenire contaminazione di chi ha effettuato (o sorvegliato che fosse effettuato) un' idonea igiene della sala operatoria o un' adeguata sterilità degli strumenti chirurgici e non*» e, sulla base di detto accertamento, addebita alla struttura sanitaria di aver violato «*l'obbligo di sicurezza delle attrezzature e degli ambienti e delle correlate misure di prevenzione, volte a prevenire infezioni e contaminazioni*».

Tale passo motivazionale, dunque, riconduce chiaramente le infezioni che hanno colpito il piccolo Alessandro al contatto con l'ambiente ospedaliero, così identificando la condotta inadempiente della struttura sanitaria nella mancata attuazione delle misure volte ad evitare contaminazioni e così affermando il rapporto eziologico tra tale condotta omissiva e l'infezione che ha colpito il piccolo Alessandro.

I motivi in esame, dunque, sono inconferenti nella parte in cui appaiono ventilare l'eventualità che il Tribunale abbia affermato e concretamente applicato il principio (espresso da ultimo da Cass. 30.9.2014 n. 20547) per cui l'incertezza del nesso causale tra danno e condotta del medico ricade su quest'ultimo, poiché la sentenza gravata ha positivamente individuato e affermato, nel passo motivazionale sopra riportato, il rapporto eziologico tra condotta della struttura sanitaria e





intensiva neonatale (si ricordi che entrambi i gemelli nacquero prematuri alla 27ma settimana e per questo furono subito ricoverati in detto reparto), che si associa, prosegue l'appellante, a molteplici fattori in grado di spiegare l'insorgenza delle infezioni, a partire dai presidi invasivi e dalla terapia farmacologica favorente le infezioni stesse.

Sostiene, dunque, l'appellante, sulla scorta di tale rilievo, che l'infezione di *Serratia Marcescens* (questo è, infatti, l'agente patogeno che secondo i ctu ha provocato le conseguenze invalidanti) era evento certamente prevedibile ma non evitabile; a sostegno di questa tesi rileva che il gemello Francesco non soffrì di alcuna infezione e illustra dati statistici diretti a comprovare il bassissimo numero di infezioni nel reparto di terapia intensiva neonatale.

Osserva, tuttavia, la Corte che la dimostrazione dell'inevitabilità in concreto dell'evento infettivo presuppone la prova che questo si è verificato nonostante l'adozione da parte della struttura sanitaria di tutte le cautele e i presidi igienici volti ad impedirlo ed è proprio questa dimostrazione che nella specie difetta, né detta prova potrebbe desumersi in via presuntiva dal fatto che il gemello non si è ammalato (egli potrebbe in ipotesi non essere entrato in contatto con la specifica fonte di infezione oppure essere nato con un sistema immunitario più maturo) oppure dai dati statistici illustrati nell'atto di appello, che si riferiscono ad una media annuale, ma restano silenti sullo specifico periodo (dal 28 agosto 2006 all'11 settembre 2006, data di diagnosi dell'infezione da *Serratia*) rilevante ai fini della decisione e sulla specifica qualità dell'assistenza terapeutica, sotto il profilo delle misure atte ad evitare il contagio in soggetto già delicato dal punto di vista immunitario, prestata al piccolo Alessandro.

Non sono, invece, conferenti le argomentazioni (sviluppate dalla pagina 19 alla pagina 21 dell'atto di appello) circa l'adeguatezza della terapia antibiotica praticata ad Alessandro e l'incongruenza dei contrari rilievi del ctu, perché diretti a criticare una parte dell'elaborato peritale non recepita dalla sentenza impugnata, che non rivolge alcuna censura alle terapie antibiotiche praticate dai sanitari.

Anche la seconda parte del secondo motivo di appello non può essere accolto.

#### **6. TERZO MOTIVO DI APPELLO (SUI DANNI).**

Deduce l'appellante che non possono escludersi postumi correlati all'antecedente grave condizione del neonato, citando a sostegno di detta tesi articoli lavori scientifici nei quale si sostiene che i nati prematuri sono soggetti a rischio di sviluppare disabilità, che non possono escludersi fattori eziopatogenetici diversi, che i disturbi comportamentali vanno ricondotti all'asfissia perinatale e che l'esordio tardivo dello strabismo esclude il rapporto eziologico con l'infezione.

La genericità di tali rilievi, per lo più risolvendosi in mere allegazioni di parte, peraltro prive di



qualsivoglia adeguato supporto scientifico, non è idonea a contraddire la sentenza appellata nella parte in cui, in dichiarata adesione alla ctu, ha identificato i postumi della *Serratia Marcescens* nell'artrite bilaterale di anca, nell'ascesso cerebrale frontale sottocorticale e nei disturbi visivi.

Non sfugge alla Corte che l'Azienda si duole della mancata risposta dei ctu (e quindi del Tribunale) ai rilievi del proprio ctp, ma osserva che la sentenza, che comunque ha esaminato le contestazioni di natura tecnica rivolte dall'appellante alla consulenza d'ufficio (cfr. pag. 15 della sentenza), ha ritenuto che la struttura sanitaria non aveva trasmesso tempestivamente le note critiche all'elaborato peritale e su questo presupposto ha respinto la censura di mancato esame già formulata in primo grado.

L'atto di appello, tuttavia, non solo non censura tale argomentazione (invero non così stringente) del primo giudice, ma neppure riproduce, in chiara violazione del precetto di specificità dei motivi, il contenuto delle critiche alla ctu in ipotesi non vagliate dal Tribunale, sicché questa parte del motivo in esame deve reputarsi inammissibile.

Non c'è dubbio, poi, che anche una persona in tenerissima età possa soffrire di un danno alla salute apprezzabile sub specie di invalidità temporanea assoluta quando le sia impedito totalmente il pieno svolgimento di quelle attività che la propria età e la propria condizione fisica permette, sicché anche al neonato spetta il risarcimento del danno da invalidità temporanea totale, laddove la maggiore o minore ampiezza delle attività impedito incide sul quantum del risarcimento, ma non sulla sua esistenza.

E' priva di fondamento, quindi, la censura con la quale si assume che «*non può riconoscersi alcuna ITT perché di fatto assorbita dalle condizioni di neonatalità e dalle gravi condizioni alla nascita*».

Del pari infondata è la doglianza diretta ad affermare che il danno non patrimoniale, sotto il profilo del pregiudizio esistenziale, sarebbe stato liquidato pur se non domandato, perché tale profilo di pregiudizio è stato espressamente richiesto nelle conclusioni rassegnate nella citazione introduttiva della lite innanzi al Tribunale (pag. 36), nella quale tale voce di danno, peraltro, era stata specificamente allegata (pag. 20-23).

Il Tribunale, inoltre, ha desunto la prova della negativa influenza sulle dinamiche familiari dell'evento occorso a piccolo Alessandro (e quindi del danno alla vita di relazione della cui liquidazione si duole l'appellante) in base ad un criterio presuntivo fondato sull'id quod plerumque accidit e sull'assenza di prova contraria da parte della struttura sanitaria.

Il ragionamento del primo giudice è logico e conforme a diritto, perché è vero che il danno non patrimoniale deve sempre essere allegato (prima) e provato (poi) dalla parte che lamenta di averlo subito, senza poterlo considerare in *re ipsa*, neppure quando la condotta antiggiuridica



configura gli estremi del reato (da ultimo Cass. 10.5.2018 n. 11269; Cass. 28.3.2018 n. 7594), ma è pur vero che non occorre che i fatti sui quali la presunzione si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è al contrario sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di comune esperienza, con la conseguenza che il giudice ben può ritenere provati, sulla base della presunzione fondata essenzialmente sulla tipicità di determinati fatti alla stregua della regola di esperienza di tipo statistico, gli effetti che da tale fatto normalmente derivano, avendo riguardo ad una «apparenza» basata sul tipico decorso degli avvenimenti (così esplicitamente Cass. 13.5.2011 n. 10527 in parte motiva).

Nelle specie è indubbio che, secondo criteri di normalità sociale, la grave minorazione di un figlio determina un danno non patrimoniale in capo ai genitori e ai fratelli del lesso, rappresentato dal peggioramento delle condizioni di vita familiare e dalla privazione di tutte quelle modalità di fruizione del rapporto familiare che si verificano in un ambiente familiare scevro da malattie gravemente invalidanti.

Non merita condivisione, quindi, il motivo di appello diretto a dolersi della liquidazione di tale pregiudizio, peraltro inconferente nei confronti di Alessandro al quale il danno esistenziale e alla vita di relazione non è stato riconosciuto.

Il resto del motivo si risolve da una dotta dissertazione sul danno non patrimoniale e sul divieto di duplicazione del risarcimento, del tutto svincolata dalla motivazione della sentenza appellata e priva di qualsivoglia puntuale critica a quest'ultima, sicché esso è in questa parte inammissibile.

Del pari è inammissibile il motivo nella parte in cui aspira a veder negato il riconosciuto risarcimento del danno patrimoniale, perché l'appellante non spiega in quale errore sarebbe incorso il primo giudice nell'attribuirlo.

#### **7. ULTERIORI (APPARENTI) CENSURE CONTENUTE NELLE CONCLUSIONI DELLA CITAZIONE IN APPELLO.**

Nelle conclusioni contenute nella citazione in appello l'Azienda chiede accogliere l'appello *«anche per l'eccessiva quantificazione dei danni stessi (soprattutto del danno biologico) subiti, sull'applicazione delle Tabelle di Milano (di quale anno?) e anche per la mancata indicazione del metodo di calcolo del danno morale e di conseguenza nella quantificazione dello stesso e del danno patrimoniale futuro e anche in merito alla quantificazione delle lesioni e dei postumi invalidanti e rigettare la richiesta di pagamento della rivalutazione e degli interessi legali in quanto così come formulata non è giuridicamente dovuta e quindi inammissibili»*,







un complessivo risarcimento pari a € 231.040,69.

Su detto importo debbono essere calcolati gli interessi compensativi, già riconosciuti dal Tribunale, computati secondo il corretto criterio indicato dal primo giudice.

Essi ammontano a € 40.881,63, per un risarcimento complessivo in favore di Alessandro pari a € 271.922,33.

Ne consegue che, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza gravata deve essere riformata nel senso della condanna della Azienda Ospedaliera appellante a pagare ad Alessandro la somma complessiva di € 271.922,33.

#### **9. ACCESSORI MATURATI DOPO LA SENTENZA APPELLATA.**

Con autonomo capo di domanda, ammissibile ai sensi dell'art. 345 comma 1 c.p.c., gli appellanti reclamo gli accessori, nella specie interessi e rivalutazione monetaria, maturati dopo la decisione appellata.

Nulla ovviamente può essere liquidato a tale titolo in favore di Alessandro , posto che il suo credito, per effetto della riforma parziale della sentenza, è già stato riliquidato all'attualità.

Nei confronti degli altri tre appellanti la domanda deve essere accolta liquidando in loro favore la rivalutazione monetaria e gli interessi, sul capitale devalutato e va via rivalutato, calcolati al tasso legale, non costando alla Corte alcun elemento che faccia supporre un impiego più redditizio in tale breve lasso temporale.

Il Tribunale ha liquidato € 23.502,00 in favore di Francesco e € 41.361,54 in favore di ciascuno dei genitori: dalla data della pronuncia della sentenza di prime cure ad oggi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ammontano rispettivamente a € 766,53 per Francesco e a € 1.349,03 per ciascuno dei genitori.

#### **10 DECISIONE DELLA CORTE.**

L'appello principale è respinto.

L'appello incidentale è accolto.

La sentenza è riformata parzialmente nel senso di condannare l'Azienda a pagare ad Alessandro a somma di € 271.922,33; nel resto la decisione del Tribunale è confermata.

Parte appellante deve essere condannata a pagare, in favore di Francesco di Natalia e di Tommaso gli accessori maturati dopo la pubblicazione della sentenza di prime cure, nell'importo sopra determinato.

#### **11. SPESE DI LITE E CAPI ACCESSORI.**

La riforma, sebbene parziale, della sentenza appellata determina la caducazione del capo della stessa con il quale il Tribunale aveva regolato, in maniera unitaria, il governo delle spese



processuali, con conseguente dovere per il giudice dell'impugnazione di provvedervi *ex novo*.

Non vi è dubbio che l'Azienda appellante sia soccombente all'esito della lite, sicché essa deve essere condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

La liquidazione operata dal Tribunale può indubbiamente confermarsi, apparendo equa rispetto all'importanza e al valore della lite, alla natura e qualità dell'opera prestata e ai parametri di cui al DM 55/2014.

Per il giudizio di appello la liquidazione avviene secondo la nota spese depositata dagli appellanti, redatta conformemente agli indicati criteri, ferme le seguenti correzioni: a) nelle spese vive è riconoscibile solo l'importo di € 777.00 per contributo unificato, non emergendo la prova degli altri esborsi; b) le tesi degli appellati/appellanti incidentali non possono reputarsi manifestamente fondate, quindi non si applica la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 8 DM 55/2014; c) il comma 1 bis dell'art. 4 DM 55/2014 presuppone che tutti gli atti processuali siano redatti con le modalità previste da detta norma, ipotesi non ricorrente nella presente fattispecie, in cui il giudizio di appello è stato instaurato prima della novella del 2018; d) la pluralità di parti non ha inciso sul contenuto dell'attività difensiva rendendola più gravosa, sicché non compete a relativa maggiorazione.

Alla reiezione dell'appello principale segue la statuizione prevista dall'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.

Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, la Corte dispone d'ufficio che in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

#### PQM

definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Azienda e sull'appello incidentale congiuntamente proposto da Tommaso e da Natalia in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli Francesco e Alessandro avverso la sentenza n. 1942/2016, pronunciata il 15 febbraio 2016 dal Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, così provvede:

A) respinge l'appello principale, accoglie quello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, che conferma nel resto, condanna la Azienda a pagare a Tommaso e a Natalia nella loro qualità di genitori di Alessandro la complessiva somma di € 271.922,33;

B) condanna la Azienda a pagare a Tommaso e a Natalia, nella loro qualità di genitori di Francesco, la somma di € 766,53, a titolo di accessori maturati dopo la sentenza di primo grado;

C) condanna la Azienda a pagare a



Tommaso e a Natalia la somma di € 1.349,03 ciascuno, a titolo di accessori maturati dopo la sentenza di primo grado;

D) condanna la Azienda a rifondere agli appellanti le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 49.722,67, di cui € 33.351,67 per il giudizio di primo grado (€ 4.731,62 per spese vive comprensive di ctu, € 24.887,00 per compenso professionale e € 3.733,05 per spese generali) ed € 16.371,00 per il giudizio di appello (€ 777,00 per spese vive, € 13.560,00 per compenso professionale e € 2.034,00 per spese generali)

E) dispone la distrazione di dette spese in favore dell'avv. Michele Liguori, dichiaratosi anticipatario;

F) pone definitivamente a carico della Azienda le spese di ctu, come già liquidate dal Tribunale;

G) dà atto della sussistenza in capo alla Azienda dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115;

H) ordina che in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Napoli, l'8 gennaio 2019.

Il Consigliere estensore  
dr. Vito Riccardo Cervelli

Il Presidente  
dr.ssa Marzia Consiglio

